

IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Nelle persone di :

Dott. F. Sorrentino Presidente
Dott. N. Mori Giudice rel.
Dott. L. Sebastiani Giudice

nel procedimento n. [REDACTED] 2018 VG

tra

Procura della Repubblica sede
e
[REDACTED]

Avv. Giarratano Michele

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso:

- Il Procuratore della Repubblica presso l'intestato Tribunale ha depositato ricorso ex art 95 del d. lgs 396/2000 con cui ha chiesto di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] la cancellazione dell'atto di riconoscimento di figlio effettuato in data 7/6/2018 da [REDACTED] nei confronti del minore [REDACTED] iscritto in pari data nei Registri dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] al n. [REDACTED] parte II serie B anno 2018 e della relativa annotazione apposta sull'atto di nascita del minore [REDACTED] iscritto al n. [REDACTED] parte II serie B anno 2017 con ogni conseguenziale pronuncia;
- Il Procuratore ha evidenziato che il caso che ci occupa riguarda il riconoscimento fatto davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] dall'altro coniuge (dello stesso sesso) unito civilmente con il padre;
- Ha allegato che l'Ufficiale dello Stato Civile di [REDACTED], subito dopo il ricevimento dell'atto di riconoscimento e successivi adempimenti, ha inviato alla Procura della Repubblica nota con cui sollecitava la Procura a verificare la rispondenza o meno all'ordine pubblico del riconoscimento come effettuato dal secondo padre;
- La Procura ha chiesto la cancellazione della trascrizione del riconoscimento in quanto atto contrario alla lg. 76/2016 qualificata come lex specialis; ha dedotto che nel corpo della legge 76/2016 - che regola le unioni civili di persone dello stesso sesso - non si rinviene

accertamento e richiamo alla normativa codicistica sul riconoscimento (art. 250 e ss) ed anzi, che il legislatore dopo avere in generale affermato che "Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso", chiarisce, però, che "la predetta disposizione non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge".

- Hanno resistito [redacted] chiedendo il rigetto del ricorso; hanno evidenziato che il ragionamento del Procuratore ricorrente è errato laddove - ritenendo precluso il riconoscimento de quo alla luce della lg. 76/2016 - non tiene conto che l'ordinamento italiano stabilisce diversi criteri di determinazione dello status filiationis in ragione delle diverse modalità di procreazione o di instaurazione del legame tra genitori e figlio; che nella procreazione "naturale" lo status di figlio avviene secondo le norme codicistiche (che si fondano sull'esistenza di un legame biologico o genetico tra genitore e figlio); che nella genitorialità adottiva lo stato di filiazione avviene secondo le previsioni di cui alla lg. 184/1983 (e si fonda sulla volontaria assunzione della responsabilità genitoriale); infine, nella procreazione medicalmente assistita, la determinazione dello status di figlio segue i criteri di cui alla lg. 40/2004 che legano la determinazione dello stato di figlio e l'assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del nato da procreazione assistita alla manifestazione del consenso alla pratica di procreazione medicalmente assistita; hanno dedotto che la costituzione dello status filiationis ai sensi dell'art 8 lg. 40/2004 vale sia per il caso di procreazione assistita c.d. omologa sia a quella c.d. eterologa ed altresì tanto con riguardo alle tecniche di procreazione assistita consentite dalla lg. 40/2004 quanto alle tecniche di procreazione assistita non previste o non consentite dal nostro ordinamento ivi compresa la surrogazione di maternità che è proprio l'ipotesi di procreazione utilizzata dai resistenti; in relazione alle pratiche di procreazione non consentite dall'ordinamento italiano i resistenti, ai fini del rigetto del ricorso, hanno fatto leva sull'esistenza di un superiore interesse del minore che imporrebbe l'applicazione anche a dette pratiche dell'art 8 e di tutte le disposizione della lg. 40/2004.

Premesso quanto sopra il Tribunale ritiene che il ricorso come proposto e, cioè, ai sensi dell'art 95 d. lgs 396/2000, sia inammissibile per i seguenti motivi:

- Il procedimento ex art 95 d. lgs 396/2000 – in relazione al quale il Procuratore della Repubblica ha legittimazione attiva ai sensi del 2° c. dello stesso art 95 – è utilizzabile per *“promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento..”*
- Per pacifica giurisprudenza (Cfr Cass. 2776/1996; Cass. 21094/2009) il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto e quella che risulta dall'atto dello Stato Civile per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso; ciò perché la funzione degli atti dello Stato Civile è proprio quella di attestare la veridicità dei fatti menzionati nei relativi registri, ai sensi dell'art 451 c.civ che costituisce norma di ordine pubblico;
- Sebbene la Giurisprudenza abbia nel tempo fornito una interpretazione estensiva in relazione all'ambito di applicazione del predetto procedimento, la medesima Giurisprudenza lo ha sempre costantemente ritenuto non ammissibile quando viene prospettata e dedotta una controversia sullo “status”;
- nel caso di specie si verte proprio nell'ipotesi di contestazione dello stato di figlio; detto altrimenti, la Procura non contesta la trascrivibilità di un riconoscimento fatto all'estero (legittimamente secondo la legge dello Stato Estero) opponendosi alla sua trascrizione sul presupposto della contrarietà di quell'atto (formato all'estero) all'ordine pubblico; in tal caso, lo “stato” di figlio già risulta da un atto di una Autorità estera e si discute della sua trascrivibilità in Italia per eventuale sua contrarietà all'ordine pubblico; nel caso che ci occupa, la Procura ricorrente contesta il riconoscimento in sé come ricevuto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ██████████, deduce che tale atto non avrebbe dovuto essere ricevuto perché non rispondente ad alcuna norma che lo consentiva e perché, quindi, il minore ██████████, nell'ordinamento italiano, non può essere figlio di ██████████, da altro lato, i resistenti allegano e deducono, invece, che nulla osta acchè ██████████ oltre che figlio di ██████████, possa essere figlio anche di ██████████, quindi, c'è controversia sullo “stato filiationis”.
- Né è possibile inquadrare altrimenti il ricorso della Procura qualificandolo come una impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità (art 263 cc); infatti, a parte la considerazione che tale tipo di procedimento è di natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione, decisivo è

comunque il dato normativo (e giurisprudenziale) per cui il Pubblico Ministero non ha legittimazione attiva a proporre tale tipo di azione; ai sensi dell'art 264 cc, in caso di minore infraquattordicenne, il Pubblico Ministero può chiedere al Giudice la nomina di Curatore speciale al fine di promuovere l'impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità.

Nulla sulle spese alla stregua della natura del procedimento e della peculiarità della questione trattata.

PQM

Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe.
Compensa le spese.

La Spezia, 4/7/2019
Il Giudice estensore

Il Presidente

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Depositato in Cancelleria
La Spezia, li 5/7/19

L'Assistente Giudiziario
Raffaella Ragnoli